



Trasparenza. Gli eletti possono sempre consultare gli atti utili al mandato

Al consigliere accesso illimitato

Agostino Bultrini

I confini desumibili dalla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, contenuta nella legge 241/90, non valgono a comprimere il diritto del consigliere a conoscere ogni notizia e informazione utile per l'espletamento del mandato elettivo.

Di più: gli uffici comunali sono tenuti a fornire al consigliere le informazioni richieste, anche se l'accoglimento dell'istanza comporta un'attività preparatoria, nel rispetto di tempi ragionevoli ma salvaguardando la gestione delle attività ordinarie. Il Consiglio di Stato (sezione IV, n. 4855 del 21 agosto 2006) torna ad affrontare la questione dei limiti del diritto, riconosciuto ai consiglieri dall'articolo 43, comma 2, del Dlgs 267/2000.

L'esercizio di questo speciale diritto di accesso consegue alle

funzioni di indirizzo e ai compiti di controllo politico-amministrativo che l'articolo 42 del Tuel assegna all'organo consiliare e che devono essere esercitati dai consiglieri. La decisione rigetta l'argomentazione spesa nel primo grado, per la quale il fatto che la richiesta si riferisse a «elenchi» e non ad atti preesistenti alla domanda di accesso non è conforme alla fattispecie delineata dalla disciplina sull'accesso, essendo tali elenchi passibili di realizzazione solo dopo una specifica attività di elaborazione. I giudici del Consiglio di Stato hanno invece ribadito come il diritto contemplato dal Tuel ha una portata ben diversa rispetto al diritto d'accesso disciplinato dalla legge 241/90: non si tratta di un diritto di prendere visione o estrarre copia di «documenti amministrativi», come definiti dalla lettera d), articolo 22 della legge

241/90, ma di un più generale diritto all'informazione, non finalizzato alla trasparenza amministrativa ma al responsabile e consapevole esercizio del mandato.

La decisione si inserisce nella scia di molte pronunce dello stesso organo di giustizia amministrativa che hanno definito i contorni e i contenuti della prerogativa riconosciuta ai rappresentanti eletti nelle amministrazioni locali. Il consigliere non è tenuto a specificare i motivi della richiesta perché altrimenti si verrebbe a limitare, attraverso una attività valutativa, la sua funzione; necessaria e sufficiente è la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata per l'espletamento del mandato, senza che occorra alcuna ulteriore specificazione circa le ragioni della richiesta (Consiglio di Stato, sezione V, n. 1893/2001 e n. 2716/2004). Peraltro è necessario che la formula-

zione di richieste da parte dei consiglieri sia il più possibile dettagliata, riportando l'indicazione degli oggetti di interesse ed evitando adempimenti gravosi o intralci all'attività e al regolare funzionamento degli uffici comunali (sezione V, n. 5109/2000 e n. 6293/2002).

Per quanto riguarda il problema del bilanciamento tra il diritto all'informazione e diritto alla riservatezza, a fronte del primo recede ogni altro interesse, compresa la riservatezza di eventuali controinteressati, sopravvivendo soltanto l'impenetrabilità di taluni «segreti reali» rispetto ai quali la segretezza connessa alla qualifica non costituisca un'idonea garanzia di non divulgazione della relativa informazione (sezione V, n. 4471/2005).



www.ilssole24ore.com/nome

Il testo della sentenza





La decisione



■ Consiglio di Stato, sezione IV, n.4855 del 21 agosto 2006

Tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego...